

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 439-2017 DEL 22/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

In data 22/11/2017 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – dott. Corrado Bedogni
(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 41-1369 del 27 aprile 2015)

Su conforme proposta del referente S.C. Bilancio e Contabilità con funzioni di Gestore della Procedura Antiriciclaggio;

- Visto e richiamato il Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231 recante “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*” così come modificato dal Decreto Legislativo 25.05.2017 n. 90;
- richiamato in particolare l'art. 10 del sopra citato decreto legislativo n. 90/2017 laddove viene stabilito che “*Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli*

uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo;

- ritenuto opportuno adottare il Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi dell’art.3, comma 1 quinquies del decreto leg.vo 19/6/1999 n.229;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell’art.3, comma settimo, del decreto legislativo 30/12/1992 n.502, così come modificato dal decreto legislativo 7/12/1993 n.517;

ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

- 1) di approvare il **“Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”**, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Corrado BEDOGNI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Lorenzo CALCAGNO

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Paola MALVASIO

 A.O. S.Croce e Carle Cuneo	REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	Data prima emissione: 16/11/2017 Rev. 0

INDICE

Capitolo/ Paragrafo	Titolo Capitolo/Paragrafo	Pagina
1	TITOLO	2
1.1	PAROLE CHIAVE	2
1.2	TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	2
2	STATO DI REVISIONE	3
3	AGGIORNAMENTO	3
4	OBIETTIVI	3
5	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
6	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	3
6.1	MAPPATURA DEL RISCHIO	3
6.2	INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE	4
6.2.1	Formazione	4
6.3	MONITORAGGIO DELLE MISURE	4
6.4	RENDICONTAZIONE PERIODICA	5
7	SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI	5
7.1	ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE	6
7.2	TRATTAMENTO DATI	6
8	RESPONSABILITA'	7
8.1	GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI ANOMALIA	7
8.2	DIRETTORE GENERALE	7
8.3	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	7
8.4	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	7
8.5	RESPONSABILE DELLA SC BILANCIO E CONTABILITA'	7
8.6	RESPONSABILI DI STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI	8
8.7	DIPENDENTI	8
9	CONTROLLI E SANZIONI	8
10	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	8
11	ELENCO DI DISTRIBUZIONE	9
12	DOCUMENTI CORRELATI	9

Stesura			Verifica/Approvazione	Emissione
Qualifica	Nome Cognome	Firma	Direttore Amm.vo d'Azienda Dott.Lorenzo CALCAGNO	Gestore delle Segnalazioni Franco Meinero
Collaboratore Amm.vo Prof. Esperto	Franco Meinero			
Collaboratore Amm.vo Prof. Esperto	Claudia Giraudo			
Collaboratore Amm.vo Prof. Esperto	Claudia Romanelli			
Dirigente Esperto Qualità	Nadia Somale			

1. TITOLO

Regolamento aziendale per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

1.1 PAROLE CHIAVE

Antiriciclaggio, finanziamento terrorismo, gestore delle segnalazioni, indicatori di anomalia, riciclaggio.

1.2 TERMINOLOGIA, ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

DPO: (Data Protection Officer) responsabile della protezione dei dati personali.

Finanziamento del terrorismo: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti».

Gestore delle segnalazioni: confronta specifico paragrafo all'interno del presente documento.

Indicatori di anomalia: variabili da considerare nel valutare caratteristiche e comportamenti che possono essere ritenuti sospetti al fine del rischio in oggetto del presente regolamento.

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Riciclaggio: in conformità con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Soggetto cui e' riferita l'operazione: si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

UIF: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera z), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di

ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

2. STATO DI REVISIONE

Essendo la prima emissione non ci sono modifiche da segnalare.

3. AGGIORNAMENTO

Per l'aggiornamento far pervenire eventuali proposte di modifica al Gestore delle segnalazioni.

4. OBIETTIVI

La finalità del presente documento è quella di illustrare quanto stabilito all'interno dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo per prevenire fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in attesa di ulteriori specifiche indicazioni normative riferite alla Pubblica Amministrazione.

Nel presente documento si identificano le responsabilità associate alle principali procedure interne di valutazione, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle comunicazioni e segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento contiene indicazioni di comportamento indirizzate a tutti i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo coinvolti nei processi considerati a rischio.

6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

La definizione delle seguenti procedure, attività e responsabilità è fondamentalmente basata sul Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dal Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015, fatte salve le indicazioni previste dalla IV Direttiva Europea Antiriciclaggio 2015/849 recepita con D. Lgs. 90/2017

Le procedure interne specificano le modalità con le quali l'Azienda identifica le aree a maggior rischio, quali dati vengono monitorati, come si formalizzano, raccolgono e gestiscono le segnalazioni delle operazioni sospette all'interno dell'organizzazione verso il "gestore delle segnalazioni" e con chi questi si interfaccia.

Le procedure adottate assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operatività potenzialmente sospetta ed il gestore aziendale delle segnalazioni di anomalia.

6.1 MAPPATURA DEL RISCHIO

La mappatura del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo viene effettuata facendo riferimento alla Norma ISO 31000, analogamente a quanto avviene per il rischio corruttivo, da parte del Responsabile della struttura coinvolta.

La mappatura viene richiesta alle strutture che acquisiscono beni e/o servizi o che liquidano fatture, così come emerge dall'Atto Aziendale e dal Piano di Organizzazione aziendale.

La mappatura viene riesaminata annualmente sotto la supervisione del Gestore delle segnalazioni aziendale.

6.2 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Una volta individuato il livello di rischio da parte delle singole strutture si richiede al responsabile delle stesse la definizione di misure di mitigazione qualora lo stesso si configuri di livello medio o alto.

Fondamentalmente le misure sono relative alla valutazione del rischio rappresentato dai fornitori di cui si serve l'Azienda.

L'individuazione delle misure viene riesaminata annualmente ed ogni volta che eventi contestuali lo rendano necessario.

Le comunicazioni della variazione del livello di rischio vanno trasmesse al Gestore delle segnalazioni di anomalia.

6.2.1. Formazione

L'Azienda Ospedaliera garantisce adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio.

6.3 MONITORAGGIO DELLE MISURE

Il monitoraggio delle misure di mitigazione del rischio avviene semestralmente, preferibilmente attraverso l'individuazione e la misurazione di indicatori di anomalia e convoglia nella relazione annuale trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

L'art. 41, comma 2, lettera c) del Decreto del Ministro dell'Interno 25.09.2015, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, ha disposto che, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, con decreto del Ministro dell'interno, alcuni indicatori di anomalia non esaustivi e da contestualizzare per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto. La IV Direttiva Europea 2015/849 recepita con D. Lgs. 90/2017 ha escluso la Pubblica Amministrazione dai soggetti obbligati all'attuazione puntuale di quanto stabilito dalla precedente normativa, in attesa di specifiche Linee Guida da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Gli indicatori di anomalia sono connessi:

- con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione (es. fornitore);
- con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni;
- in modo particolare con le aree degli appalti, dei controlli fiscali e dei finanziamenti pubblici.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una concreta valutazione specifica.

6.4 RENDICONTAZIONE PERIODICA

Semestralmente il gestore delle segnalazioni trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza lo stato dell'arte rispetto alle comunicazioni e segnalazioni e annualmente l'esito del monitoraggio degli indicatori di anomalia, l'evidenza delle eventuali criticità e le ipotesi di superamento. Tali dati vengono utilizzati per la Relazione di Performance e la pianificazione delle misure di contrasto previste da Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

7. SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI

Il gestore delle segnalazioni raccoglie in Azienda le comunicazioni ed i rilievi, valutando con il segnalante la necessità di procedere con un'istruttoria al fine di pervenire ad una verifica della sussistenza e decidere se necessario effettuare una segnalazione alla UIF, consultandosi con il Direttore Amministrativo.

La segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, viene inviata alla UIF quando il gestore delle segnalazioni sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.

Il gestore può comunicare alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

L'analisi dell'operatività ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto.

Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.

La segnalazione è trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

La segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

7.1 ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE

L'operatore deputato, quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per conto dell'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- a) vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine, l'incaricato può interpellare anche altre Amministrazioni Pubbliche per ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta, l'Azienda si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di effettuare una comunicazione/segnalazione di operazione sospetta alla UIF tramite il gestore aziendale accreditato.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, l'Azienda, previa informazione alla stessa delle criticità rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

La struttura coinvolta deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.

Come previsto dall'art. 80, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016) per i "delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo".

Ai fini di una corretta applicazione del citato articolo, tali controlli devono essere effettuati in sede di adeguata verifica della controparte.

7.2 TRATTAMENTO DATI

Le segnalazioni fatte pervenire al gestore aziendale devono essere tali da poter consentire una ricostruzione dei fatti (istruttoria), pertanto circoscritte e non anonime.

Possono seguire anche il percorso previsto per la tutela del whistleblowing così come descritto nell'apposita procedura di Gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle. In tal caso sarà il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che la trasmetterà al gestore delle segnalazioni aziendale.

Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

È richiesta la massima cautela e riservatezza nel trattamento dei dati relativi alle comunicazioni e segnalazioni sia all'interno dell'Azienda, sia verso l'esterno ricordando che nessun operatore può interagire con social network e mass media senza autorizzazione (DPR n. 3 10.01.1957, art. 15 e art. 326, Codice di comportamento dei dipendenti AO S. Croce e Carle di Cuneo). La funzione del DPO è utile anche nel corso delle istruttorie e nella segnalazione.

E' fatto espresso divieto al Gestore delle segnalazioni e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione al diretto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione (D.lgs 231/2007).

8. RESPONSABILITA'

8.1 GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI ANOMALIA

Il gestore delle segnalazioni di anomalia è individuato con specifico provvedimento dal Direttore Generale.

I suoi compiti riguardano:

- a. l'aggiornamento ed il monitoraggio di quanto previsto dal presente regolamento
- b. la costante verifica degli adempimenti legislativi previsti
- c. la mappatura del rischio di esposizione al riciclaggio
- d. la valutazione ed il monitoraggio delle misure di mitigazione previste
- e. la programmazione e la valutazione dell'informazione e della formazione prevista
- f. la rendicontazione periodica alla Direzione sullo stato di attuazione di quanto previsto, anche attraverso la raccolta degli elementi di contesto esterni ed interni
- g. il raccordo all'interno dell'Azienda con tutti i responsabili ed in modo particolare con quelli maggiormente coinvolti nella gestione dei processi a maggior rischio o nel monitoraggio (Funzione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Data Protection Officer)
- h. il raccordo con gli enti e le organizzazioni esterne, in modo particolare con UIF presso la quale è formalmente accreditato.

Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata dagli operatori quale "gestore", nonchè la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line.

Il gestore aziendale è il soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, sentito il parere del Direttore Amministrativo.

8.2 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale riceve ed analizza la reportistica periodica ed interviene nel caso siano necessarie azioni specifiche a livello aziendale.

8.3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amministrativo valuta insieme al gestore aziendale le comunicazioni/segnalazioni da inviare a UIF, riceve ed analizza la reportistica periodica ed interviene per le misure di pertinenza.

8.4 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il RPCT coordina con il gestore delle segnalazioni le operazioni di mappatura del rischio, l'individuazione delle misure di mitigazione, la rendicontazione annuale.

8.5 RESPONSABILE DELLA SC BILANCIO E CONTABILITÀ

Il Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità, gestendo nel complesso le attività/flussi economico-finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione, ha il compito di collaborare con gli altri responsabili delle strutture - Gestore, svolgendo una generale funzione di monitoraggio e controllo nei confronti di tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie Strutture e funzioni aziendali.

8.6 RESPONSABILI DELLE STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI

I responsabili delle strutture complesse e semplici si attivano per la corretta applicazione del presente regolamento, la mappatura del rischio, l'individuazione delle misure di mitigazione ed il loro monitoraggio, la tempestiva comunicazione di fatti sospetti o verificati presso il gestore delle segnalazioni, diffondono ai propri collaboratori le informazioni necessarie ad una corretta operatività in merito.

Le strutture e Funzioni maggiormente coinvolte sono:

	in base al livello di rischio	nel monitoraggio
Acquisti	X	X
Bilancio e Contabilità	X	X
Funzione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza		X
Funzione Data Protection Officer (DPO) interaziendale		X
Patrimonio e Attività Amministrative Trasversali	X	X
Tecnico	X	X

8.7 DIPENDENTI

Tutti i dipendenti sono tenuti a vigilare sull'attuazione di quanto previsto per il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, in base ai propri ambiti di competenza, in modo particolare collaboratori e assistenti dei ruoli professionali tecnico amministrativo.

In modo particolare sono tenuti alla comunicazione al gestore delle segnalazioni delle situazioni di anomalia, anche attraverso il ricorso a quanto previsto dalla procedura di tutela del whistleblower ed alla collaborazione nella mappatura del rischio, nell'individuazione delle misure di mitigazioni e nel monitoraggio delle stesse.

9. CONTROLLI E SANZIONI

L'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento è connessa alla responsabilità dirigenziale (art. 21 del D.lgs 165/2001) e, per tutti i dipendenti, a quanto previsto dal Codice di Comportamento aziendale e dal Regolamento sul funzionamento dell'Ufficio Interaziendale per i procedimenti disciplinari relativi al personale ASLCN1 e AO S. Croce e Carle di Cuneo.

10. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).
- Decreto 25 settembre 2015 Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

- DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114) recante “Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l’identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- Provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2011 recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”
- Decreto L.gvo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;
- Decreto L.gvo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modifiche e integrazioni.

11. ELENCO DI DISTRIBUZIONE

L’Azienda Ospedaliera provvede a dare ampia diffusione al presente Regolamento pubblicandolo sul sito internet istituzionale dell’Azienda (www.ospedale.cuneo.it) ed a trasmetterne specificamente copia ai responsabili delle strutture maggiormente coinvolte.

12. DOCUMENTI CORRELATI

- Indicatori di anomalia